

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 02759/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2759 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Raffaele Beltrame, Emanuele Dolci, Carolina Ferrari, Claudia Gagliardi, Pasquale Gagliardi, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

Emanuele Dolci, non costituito in giudizio;

***contro***

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi di Chieti "G. D'Annunzio", Università degli Studi di Ferrara,

Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi dell'Insubria - Varese, Università degli Studi di Messina, Università della Calabria, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Federico II di Napoli, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Università degli Studi del Salento, Università degli Studi Politecnica delle Marche, Università degli Studi La Sapienza di Roma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi dell'Aquila, Cineca - Consorzio Interuniversitario, Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L'Accesso, non costituiti in giudizio;

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Bari, Università degli Studi della Basilicata Potenza, Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Brescia, Università degli Studi Cagliari, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Università degli Studi G D'Annunzio Chieti, Università degli Studi Catania, Università della Calabria, Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Università degli Studi Ferrara, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi Foggia, Università degli Studi Genova, Università degli Studi dell'Insubria Varese, Università degli Studi L'Aquila, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi Milano, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,

Universita' degli Studi Molise, Universita' degli Studi Napoli Federico II, Universita' degli Studi Padova, Universita' degli Studi Palermo, Universita' degli Studi Parma, Universita' degli Studi Pavia, Universita' degli Studi Perugia, Universita' del Piemonte Orientale, Universita' degli Studi Pisa, Universita' Politecnica delle Marche Ancona, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi di Salerno Fisciano, Universita' del Salento Lecce, Universita' degli Studi Sassari, Universita' degli Studi Siena, Universita' degli Studi Torino, Universita' degli Studi Trieste, Universita' degli Studi Trento, Universita' degli Studi Udine, Universita' degli Studi Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Canullo, Paola Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Hayat Riadi, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

**PER L'ANNULLAMENTO**

- del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, comunicato all'odierna parte ricorrente attraverso l'area riservata del portale accesso programmato 2023/2024;

- della previsione contenuta al punto 7, lettera d, Allegato 2 al D.D. n. 1925/2022, nella parte in cui non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024;

- dello scorrimento del 17 gennaio 2024 della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi

Dentaria a.a. 2023/2024, pubblicata nell'area riservata del portale "Accesso programmato" del CINECA, nella parte in cui accanto alla posizione dei ricorrenti è apparsa la dicitura "Rinuncia per mancata dichiarazione";

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

**E PER L'ACCERTAMENTO**

del diritto di parte ricorrente di essere riammessa nella graduatoria del Corso di Laurea di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024.

**NONCHÈ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.**

**DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA**

-all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DOLCI EMANUELE il 2\7\2024 :

**PER L'ANNULLAMENTO**

- del provvedimento di esclusione del 29 aprile 2024, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, comunicato all'odierna parte ricorrente attraverso l'area riservata del portale accesso programmato 2023/2024;

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo

degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE  
IMPUGNATI

E PRECISAMENTE

- del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, comunicato all'odierna parte ricorrente attraverso l'area riservata del portale accesso programmato 2023/2024;

- della previsione contenuta al punto 7, lettera d, Allegato 2 al D.D. n. 1925/2022, nella parte in cui non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024;

- dello scorrimento del 17 gennaio 2024 della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2023/2024, pubblicata nell'area riservata del portale "Accesso programmato" del CINECA, nella parte in cui accanto alla posizione dei ricorrenti è apparsa la dicitura "Rinuncia per mancata dichiarazione";

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, pubblicata nell'area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;

E PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto di parte ricorrente di essere riammessa nella graduatoria del Corso di Laurea in Medicina e chirurgia a.a. 2023/2024. NONCHÈ PER

## L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

### DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

-all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Considerato che, tenuto conto dell'oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento è idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti immatricolati al corso di laurea in medicina e chirurgia ed Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2023/2024 sulla base dei provvedimenti impugnati;

Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Preliminarmente riscontrato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, dovendo pertanto il ricorso ritenersi ammissibile e che resta impregiudicata ogni valutazione del collegio quanto ad ammissibilità del ricorso stante la mancata impugnazione della graduatoria, il che vale quale avviso reso ritualmente alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a;

Ritenuto che ai fini della procedibilità del ricorso debba disporsi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio, ritenendo - allo stato - non applicabile il disposto di cui all'art. 49, comma 2, c.p.a. e ciò al fine di garantire l'integrità del contraddittorio anche in vista di un eventuale giudizio di appello;

Ritenuto di dover, quindi, ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa,

anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);
- 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio

sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, entro la data del 20 settembre 2025, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro la data del 30 settembre 2025;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.



Dispone, a pena di improcedibilità del ricorso, gli incombenti di cui in motivazione, nei termini e con le modalità ivi indicati.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 6 agosto 2025.

**Il Presidente**  
**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**